

Regolamento di liquidazione parziale dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino

del 18 giugno 2018 (valido dal 1° gennaio 2019)

INDICE

Capitolo primo **Disposizioni generali**

- Art. 1** Scopo
- Art. 2** Principi
- Art. 3** Datori di lavoro affiliati
- Art. 4** Gradi di copertura iniziali
- Art. 5** Fondi liberi

Capitolo secondo **Condizioni**

- Art. 6** Condizioni della liquidazione parziale
- Art. 7** Obbligo d'annuncio da parte del datore di lavoro
- Art. 8** Data determinante e periodo determinante della liquidazione parziale
- Art. 9** Bilancio determinante per la liquidazione parziale
- Art. 10** Gradi di copertura determinanti

Capitolo terzo **Effetti**

- Art. 11** Effetti per gli assicurati attivi
- Art. 12** Effetti per i beneficiari di rendita
- Art. 13** Uscita collettiva
- Art. 14** Diritto agli accantonamenti attuariali e alle eventuali riserve di fluttuazione
- Art. 15** Effetti per il datore di lavoro

Capitolo quarto **Procedure**

- Art. 16** Trasferimento di patrimonio
- Art. 17** Adeguamenti
- Art. 18** Avvio della procedura di liquidazione parziale
- Art. 19** Informazione
- Art. 20** Completamento della liquidazione parziale
- Art. 21** Attestazione dell'Ufficio di revisione

Capitolo quinto **Disposizioni finali**

- Art. 22** Modifiche
- Art. 23** Entrata in vigore

**Regolamento di liquidazione parziale
dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino**
del 24 maggio 2018 (valido dal 1° gennaio 2019)

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (in seguito «IPCT»), richiamati:

- gli artt. 53b, 53d, 53e, 72a-72f della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) del 25 giugno 1982;
- gli artt. 18a e 19 della Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP) del 17 dicembre 1993;
- gli artt. 27g e 27h dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) del 18 aprile 1984;
- gli artt. 4 e 17 della Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (Lipct) del 6 novembre 2012;
- l'art. 9 dello Statuto dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 17 ottobre 2013;
- gli artt. 2 e 3 del Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (Ripct) del 17 ottobre 2013;

ritenuto che le denominazioni utilizzate si intendono al maschile e al femminile, definito $\max(A;B)$ il valore massimo tra A e B, emana il presente Regolamento di liquidazione parziale.

Capitolo primo
Disposizioni generali

Art. 1 - Scopo

Il presente Regolamento disciplina condizioni, effetti e procedure della liquidazione parziale dell'IPCT.

Art. 2 - Principi

¹La liquidazione parziale non deve condurre a una riduzione del grado di copertura ai sensi dell'art. 44 OPP 2 dell'IPCT.

²La liquidazione parziale dell'IPCT tiene conto del principio di parità di trattamento tra l'effettivo uscente e quello restante, tenendo in debita considerazione l'interesse alla continuità dell'IPCT (Fortbestandesinteresse).

Art. 3 - Datori di lavoro affiliati

¹I datori di lavoro affiliati all'IPCT sono:

- a) Lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino;
- b) I Comuni e relativi Consorzi della Repubblica e Cantone Ticino per quanto attiene ai docenti delle scuole comunali assicurati obbligatoriamente all'IPCT ai sensi della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995;
- c) Gli Enti esterni affiliati ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 Lipct e dell'art. 3 cpv. 1 lett. a), b), c), e) Ripct.

²Ogni Comune o Consorzio di cui al cpv. 1 let. b) e ogni Ente esterno affiliato di cui al cpv. 1 let. c) conta quale singolo datore di lavoro affiliato.

³Lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino è il garante dell'IPCT ai sensi dell'art. 72c LPP.

Art. 4 - Gradi di copertura iniziali

I gradi di copertura iniziali dell'IPCT secondo l'art. 72a cpv. 1 let. b) LPP al 01.01.2013 ammontano a:

- a) grado di copertura globale iniziale (GdCi): 51.3%;
- b) grado di copertura degli assicurati attivi iniziale (GdCAi): 0.0%.

Art. 5 - Fondi liberi

¹Fintanto che il grado di copertura globale dell'IPCT non raggiungerà il 100.0%, non vi sono fondi liberi da ripartire.

²Quando il grado di copertura globale dell'IPCT raggiungerà il 100.0%, il Consiglio di amministrazione dell'IPCT emanerà un nuovo Regolamento di liquidazione parziale che disciplini la determinazione, il diritto e la ripartizione di eventuali fondi liberi.

Capitolo secondo **Condizioni**

Art. 6 - Condizioni della liquidazione parziale

¹La liquidazione parziale dell'IPCT avviene quando una delle seguenti condizioni è verificata:

- a) Se l'effettivo del personale è considerevolmente ridotto, ossia se un datore di lavoro affiliato riduce l'effettivo dei suoi assicurati attivi presso l'IPCT di almeno 50 unità oppure del 10% o più, ma di almeno 5 unità, sull'arco di un anno civile;
- b) In caso di licenziamento collettivo ai sensi dell'art. 335d del Codice delle obbligazioni oppure se l'effettivo degli assicurati attivi di un datore di lavoro affiliato si riduce di almeno 50 unità sull'arco di un anno a seguito di una ristrutturazione, intesa quale abbandono, cessione o esternalizzazione di uno o più servizi interni del datore di lavoro;
- c) In caso di disdetta della convenzione di affiliazione, indipendentemente dal numero di assicurati attivi uscenti.

²Se un datore di lavoro affiliato dovesse essere assorbito o dovesse aggregarsi con altri datori di lavoro non affiliati all'IPCT e se non dovesse essere stipulata una nuova convenzione di affiliazione che assicuri il mantenimento di un numero almeno equivalente di assicurati attivi presso l'IPCT, la convenzione di affiliazione del datore di lavoro affiliato è considerata disdetta ai sensi del cpv. 1 let. c).

³Se un datore di lavoro affiliato dovesse essere assorbito da un altro datore di lavoro già affiliato all'IPCT non vi è liquidazione parziale.

⁴Se un datore di lavoro affiliato dovesse aggregarsi con altri datori di lavoro già affiliati all'IPCT non vi è liquidazione parziale unicamente qualora fosse stipulata una nuova convenzione di affiliazione con il nuovo Ente che assicuri il mantenimento di un numero almeno equivalente di assicurati attivi presso l'IPCT.

⁵L'uscita di una o più categorie di assicurati attivi di un datore di lavoro affiliato in vista di un'affiliazione parziale o totale a un altro istituto di previdenza è considerata disdetta ai sensi del cpv. 1 let. c).

⁶Per stabilire se i limiti di cui al cpv. 1 lett. a) e b) sono raggiunti, fanno unicamente stato le uscite non volontarie (inclusi i pensionamenti) che hanno origine nelle decisioni di riduzione dell'effettivo, di licenziamento collettivo o di ristrutturazione del datore di lavoro.

⁷In via eccezionale, nei casi di poco rilievo, il Consiglio di amministrazione dell'IPCT può decidere di rinunciare a mettere in atto la procedura di liquidazione parziale.

Art. 7 - Obbligo d'annuncio da parte del datore di lavoro

¹I datori di lavoro affiliati sono tenuti a comunicare immediatamente all'IPCT qualsiasi modifica che potrebbe configurare una liquidazione parziale ai sensi dell'art. 6, in particolare riduzioni dell'effettivo, licenziamenti collettivi, ristrutturazioni, esternalizzazioni, fusioni, aggregazioni ed eventi analoghi.

²I datori di lavoro affiliati sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie al Consiglio di amministrazione dell'IPCT per poter stabilire se le condizioni di una liquidazione parziale sono effettivamente date e per poter mettere in atto l'eventuale liquidazione parziale.

Art. 8 – Data determinante e periodo determinante della liquidazione parziale

¹La data determinante della liquidazione parziale corrisponde alla fine del mese in cui l'ultimo assicurato attivo legato alla liquidazione parziale ai sensi dell'art. 6 lascia l'IPCT.

²Il periodo determinante della liquidazione parziale corrisponde al periodo che intercorre tra l'uscita dall'IPCT del primo e dell'ultimo assicurato attivo legati alla liquidazione parziale ai sensi dell'art. 6.

Art. 9 - Bilancio determinante per la liquidazione parziale

¹Il bilancio determinante per la liquidazione parziale è quello annualmente allestito dall'IPCT secondo le raccomandazioni Swiss GAAP RPC 26, verificato dall'Ufficio di revisione dell'IPCT e su indicazione del Perito in materia di previdenza professionale dell'IPCT per le chiusure contabili ordinarie annuali:

- a) alla data determinante, se la stessa corrisponde al 31 dicembre; in caso contrario
- b) al 31 dicembre precedente la data determinante.

²In deroga al cpv. 1 let. b) il Consiglio di amministrazione dell'IPCT può decidere che il bilancio determinante per la liquidazione parziale sia allestito alla data determinante.

³Su proposta del Perito in materia di previdenza professionale, il Consiglio di amministrazione dell'IPCT può adottare un bilancio determinante per la liquidazione parziale che si scosti da quello utilizzato per i conti annuali revisionati, prevedendo degli accantonamenti attuariali supplementari per tener conto dell'interesse alla continuità dell'IPCT (Fortbestandesinteresse).

Art. 10 - Gradi di copertura determinanti

¹I gradi di copertura determinanti nell'ambito della liquidazione parziale sono:

- a) grado di copertura globale (GdC) del bilancio determinante;
- b) grado di copertura degli assicurati attivi (GdCA) del bilancio determinante.

²Il grado di copertura globale è calcolato ai sensi dell'art. 44 OPP 2.

³Il grado di copertura degli assicurati attivi è calcolato analogamente a quanto previsto dall'art. 44 OPP 2 dopo aver detratto dal patrimonio di previdenza il totale degli impegni verso i beneficiari di rendita e considerando unicamente gli impegni verso gli assicurati attivi.

Capitolo terzo Effetti

Art. 11 - Effetti per gli assicurati attivi

¹Gli assicurati attivi uscenti legati alla liquidazione parziale hanno diritto al 100% della loro prestazione di libero passaggio calcolata conformemente all'art. 47 Ripct, riservato il cpv. 2.

²Se il grado di copertura globale (GdC) o il grado di copertura degli assicurati attivi (GdCA) dell'IPCT alla data del bilancio determinante della liquidazione parziale dovesse essere inferiore al corrispondente grado di copertura iniziale (GdCi o GdCAi, rispettivamente), la prestazione di libero passaggio (PLP) degli assicurati attivi uscenti legati alla liquidazione parziale viene ridotta del seguente importo (R1), riservato il cpv. 4:

$$R1 = PLP \times \max(GdCi - GdC; GdCAi - GdCA).$$

³Gli assicurati attivi legati alla liquidazione parziale, la cui prestazione di libero passaggio fosse stata trasferita senza la riduzione prevista dal cpv. 2, sono tenuti a rimborsare all'IPCT tale importo.

⁴In caso di riduzione della prestazione di libero passaggio di cui al cpv. 2, l'aver di vecchiaia minimo ai sensi dell'art. 15 LPP è in ogni caso garantito.

⁵Le prestazioni di libero passaggio degli assicurati attivi uscenti legati alla liquidazione parziale maturano degli interessi conformemente alla LFLP dalla data della loro uscita.

Art. 12 - Effetti per i beneficiari di rendita

¹In caso di liquidazione parziale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. a) e b), tutti i beneficiari di rendita del datore di lavoro affiliato restano assicurati all'IPCT.

²In caso di liquidazione parziale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 let. c), tutti i beneficiari di rendita del datore di lavoro affiliato vengono trasferiti al nuovo istituto di previdenza. Se, in via eccezionale, su decisione del Consiglio di amministrazione dell'IPCT, i beneficiari di rendita dovessero restare assicurati all'IPCT, ai sensi dell'art. 53e LPP il contratto d'affiliazione che li concerne è mantenuto.

³I beneficiari di rendita uscenti legati alla liquidazione parziale di cui al cpv. 2 hanno diritto, collettivamente, al 100% del loro capitale di previdenza (inteso quale valore attuale della rendita in corso, incluse le prestazioni in aspettativa per il coniuge, o partner registrato, superstite) calcolato alla data determinante conformemente al bilancio determinante.

⁴In deroga al cpv. 3, se il grado di copertura globale (GdC) dell'IPCT alla data del bilancio determinante della liquidazione parziale dovesse essere inferiore al grado di copertura globale iniziale (GdCi), i capitali di previdenza (CP) dei beneficiari di rendita uscenti legati alla liquidazione parziale vengono ridotti del seguente importo (R2):

$$R2 = CP \times (GdCi - GdC).$$

⁵I beneficiari di rendita legati alla liquidazione parziale, il cui capitale di previdenza fosse stato trasferito senza la riduzione prevista dal cpv. 4, sono tenuti a rimborsare all'IPCT tale importo, tramite il loro nuovo istituto di previdenza.

⁶Gli eventuali capitali di previdenza dei beneficiari di rendita uscenti legati alla liquidazione parziale maturano interessi secondo il tasso previsto dall'art. 12 OPP 2 dalla data della loro uscita.

Art. 13 - Uscita collettiva

Si è in presenza di un'uscita collettiva per liquidazione parziale quando più assicurati, ma almeno 50, aderiscono in gruppo a un nuovo istituto di previdenza. In tutti gli altri casi si è in presenza di un'uscita individuale.

Art. 14 - Diritto agli accantonamenti attuariali e alle eventuali riserve di fluttuazione

¹In caso di uscita collettiva per liquidazione parziale, vi è un diritto collettivo proporzionale agli accantonamenti attuariali e alle eventuali riserve di fluttuazione, riservati i cpv. 2, 3 e 4.

²L'eventuale diritto collettivo proporzionale agli accantonamenti attuariali sussiste soltanto nella misura in cui sono trasferiti rischi attuariali.

³Non vi è alcun diritto agli accantonamenti attuariali o alle eventuali riserve di fluttuazione se si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) Il gruppo che esce collettivamente non ha contribuito alla costituzione degli accantonamenti attuariali o delle eventuali riserve di fluttuazione;
- b) La liquidazione parziale ha delle conseguenze particolari sulla struttura dell'IPCT che generano una diversa necessità di accantonamenti attuariali come attestato dal Perito in materia di previdenza professionale;
- c) La liquidazione parziale è stata causata dal gruppo che esce collettivamente.

⁴In caso di uscita collettiva, la decisione in merito all'eventuale diritto collettivo proporzionale agli accantonamenti attuariali e alle eventuali riserve di fluttuazione è di competenza del Consiglio di amministrazione dell'IPCT.

⁵L'eventuale diritto collettivo proporzionale agli accantonamenti attuariali e alle eventuali riserve di fluttuazione deve essere in ogni caso trasferito collettivamente al nuovo istituto di previdenza.

⁶Se il grado di copertura globale (GdC) o il grado di copertura degli assicurati attivi (GdCA) dell'IPCT alla data del bilancio determinante della liquidazione parziale dovesse essere inferiore al corrispondente grado di copertura iniziale (GdCi o GdCAi, rispettivamente), l'eventuale diritto collettivo proporzionale agli accantonamenti attuariali e alle eventuali riserve di fluttuazione (AA) viene ridotto del seguente importo (R3):

$$R3 = AA \times \max(GdCi - GdC; GdCAi - GdCA).$$

⁷Se l'eventuale diritto collettivo proporzionale agli accantonamenti attuariali e alle eventuali riserve di fluttuazione fosse stato trasferito senza la riduzione prevista dal cpv. 6, il nuovo istituto di previdenza è tenuto a rimborsare all'IPCT tale importo.

⁸L'eventuale diritto collettivo proporzionale agli accantonamenti attuariali e alle eventuali riserve di fluttuazione matura interessi secondo il tasso previsto dall'art. 12 OPP 2 dalla data dell'uscita collettiva.

Art. 15 - Effetti per il datore di lavoro

¹In caso di liquidazione parziale, il datore di lavoro affiliato è tenuto a versare all'IPCT una compensazione d'uscita (CU).

²In caso di liquidazione parziale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. a) e b), la compensazione d'uscita è calcolata secondo la formula seguente:

$$CU = (100\% - GdCA) \times (PLP + AA) - R1 - R3$$

PLP: prestazioni di libero passaggio degli assicurati attivi uscenti legati alla liquidazione parziale;

AA: eventuali accantonamenti attuariali e riserve di fluttuazione trasferiti collettivamente al nuovo istituto di previdenza in caso di uscita collettiva;

R1: eventuale riduzione secondo l'art. 11 cpv. 2;

R3: eventuale riduzione secondo l'art. 14 cpv. 6.

³In caso di liquidazione parziale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 let. c), la compensazione d'uscita è calcolata secondo la formula seguente, ritenuto che l'importo risultante deve perlomeno essere pari a quello calcolato secondo il cpv. 2 per quanto attiene agli assicurati attivi uscenti legati alla liquidazione parziale:

$$CU = (100\% - GdC) \times (PLP + CP + AA) - R1 - R2 - R3$$

PLP: prestazioni di libero passaggio degli assicurati attivi uscenti legati alla liquidazione parziale;

CP: capitali di previdenza dei beneficiari di rendita legati alla liquidazione parziale;

AA: eventuali accantonamenti attuariali e riserve di fluttuazione trasferiti collettivamente al nuovo istituto di previdenza in caso di uscita collettiva;

R1: eventuale riduzione secondo l'art. 11 cpv. 2;

R2: eventuale riduzione secondo l'art. 12 cpv. 4;

R3: eventuale riduzione secondo l'art. 14 cpv. 6.

⁴La compensazione d'uscita ai sensi del cpv. 3 è dovuta in ogni caso, indipendentemente dal fatto che i beneficiari di rendita legati alla liquidazione parziale vengano trasferiti ad un nuovo istituto di previdenza o meno.

⁵Per i nuovi datori di lavoro affiliati all'IPCT dopo il 31.12.2018 e i cui assicurati attivi e eventuali beneficiari di rendita hanno apportato il 100% delle loro prestazioni di libero passaggio e dei loro capitali di previdenza, la compensazione d'uscita si calcola sulla base della differenza tra il grado di copertura globale al 31 dicembre dell'anno precedente l'affiliazione e il grado di copertura globale eventualmente inferiore alla data del bilancio determinante. Questo capoverso non si applica in nessun caso ai datori di lavoro già affiliati all'IPCT entro il 31.12.2018, confluiti dopo tale data in un nuovo datore di lavoro affiliato all'IPCT.

⁶L'IPCT può fatturare al datore di lavoro un acconto corrispondente al 90% del valore presumibile della compensazione d'uscita prima che la procedura di liquidazione parziale sia completata.

⁷La compensazione d'uscita deve essere versata dal datore di lavoro affiliato entro 30 giorni a contare dalla relativa notifica da parte dell'IPCT. In caso di ritardo nel pagamento, l'IPCT è autorizzato ad addebitare al datore di lavoro affiliato un interesse di mora corrispondente al tasso tecnico valido per il bilancio determinante.

Capitolo quarto Procedure

Art. 16 – Trasferimento di patrimonio

¹L'IPCT effettua il versamento delle prestazioni di libero passaggio, degli eventuali capitali di previdenza e dell'eventuale diritto collettivo proporzionale agli accantonamenti attuariali e alle eventuali riserve di fluttuazione non appena dispone di tutte le informazioni necessarie per poter determinare i relativi importi.

²Il versamento di cui al cpv. 1 può essere ritardato fintanto che il datore di lavoro affiliato all'origine della liquidazione parziale non ha saldato la fattura ai sensi dell'art. 15 cpv. 6.

³In caso di trasferimento collettivo di patrimonio a uno o più istituti di previdenza, il Consiglio di amministrazione dell'IPCT stabilisce le relative modalità di trasferimento.

Art. 17 - Adeguamenti

¹In caso di modifiche del 5% o più degli attivi o dei passivi tra la data determinante della liquidazione parziale e il trasferimento di patrimonio, l'eventuale riduzione delle prestazioni di libero passaggio e dei capitali di previdenza, nonché l'eventuale diritto collettivo proporzionale agli accantonamenti attuariali e alle eventuali riserve di fluttuazione sono adeguati di conseguenza.

²La compensazione d'uscita è adeguata per analogia al cpv. 1.

Art. 18 - Avvio della procedura di liquidazione parziale

Il Consiglio di amministrazione dell'IPCT stabilisce quando le condizioni della liquidazione parziale sono date e ne fissa la data e il periodo determinanti.

Art. 19 - Informazione

¹L'IPCT informa tempestivamente e in modo adeguato per iscritto i datori di lavoro affiliati, gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite legati alla liquidazione parziale in merito ai relativi effetti e procedure.

²Gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite legati alla liquidazione parziale hanno il diritto, entro il termine di 30 giorni a contare dalla notifica di cui al cpv. 1, di fare verificare dalla competente Autorità di vigilanza le condizioni, gli effetti e le procedure della liquidazione parziale e di esigere una decisione scritta in merito, informando contemporaneamente l'IPCT di questa richiesta.

³Contro la decisione della competente Autorità di vigilanza è possibile interporre ricorso entro 30 giorni al Tribunale amministrativo federale.

⁴Un ricorso contro la decisione della competente Autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se lo decide il presidente della competente corte del Tribunale amministrativo federale o il giudice dell'istruzione, d'ufficio o su richiesta del ricorrente. In assenza dell'effetto sospensivo, la decisione del Tribunale amministrativo federale ha effetto soltanto a vantaggio o a scapito del ricorrente.

Art. 20 - Completamento della liquidazione parziale

Nella misura in cui non vi siano contestazioni da parte degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendita legati alla liquidazione parziale entro il termine di 30 giorni di cui all'art. 19 cpv. 2, la liquidazione parziale è completata.

Art. 21 - Attestazione dell'Ufficio di revisione

¹L'Ufficio di revisione dell'IPCT attesta, nell'ambito della revisione annuale, la conformità e la correttezza della liquidazione parziale con le leggi e i regolamenti applicabili.

²L'attestazione dell'Ufficio di revisione deve risultare nell'allegato ai conti annuali dell'IPCT.

Capitolo quinto **Disposizioni finali**

Art. 22 - Modifiche

¹Il Consiglio di amministrazione dell'IPCT può modificare in ogni momento il presente Regolamento, previa approvazione da parte della competente Autorità di vigilanza.

²Eventuali modifiche del presente Regolamento sono comunicate tempestivamente e adeguatamente a tutti i datori di lavoro affiliati, a tutti gli assicurati attivi e a tutti i beneficiari di rendita dell'IPCT.

Art. 23 - Entrata in vigore

¹Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di amministrazione dell'IPCT il 18 giugno 2018.

²Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019 con l'approvazione da parte della competente Autorità di vigilanza.

³Esso sostituisce il "Regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato concernente la liquidazione parziale" del 28 gennaio 2010 entrato in vigore il 5 febbraio 2010.